



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 60/2016

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSA BONAVOGLIA
XXXXXX C/ TELETU (OGGI VODAFONE ITALIA SPA)**

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di Settembre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
	x
X	
X	
	X

DELIBERA N.60/2016

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
BONA VOGLIA XXXXXX C/ VODAFONE ITALIA SPA
(PROT. GU14 n. 12742/C del 19.11.2015)**

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 22 settembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*... Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante “*integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA l’istanza di definizione presentata dal Sig. Bonavoglia Xxxx in data 19/11/2015 Prot. n. 12742/C;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato istanza di definizione nei confronti della società Tele Tu (oggi Vodafone Italia s.p.a.). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato di aver ricevuto fatture dal vecchio gestore Tele Tu dopo aver effettuato il passaggio ad altro operatore per la propria utenza di rete fissa.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. Storno della posizione debitoria e risoluzione contrattuale senza addebiti di penali;
- ii. Indennizzo di euro 100,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone con articolata memoria e diversi allegati si è opposta alla richieste dell'istante e ne ha chiesto il rigetto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere integralmente respinte come di seguito precisato.

Per quanto concerne la richiesta *sub i*), di storno della posizione debitoria e risoluzione contrattuale senza addebito di penali, essa non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.

Preliminarmente si deve evidenziare che l'istanza introduttiva appare del tutto generica e non sufficientemente circostanziata circa le ragioni della domanda, essendo tesa a conseguire lo storno della posizione debitoria e la risoluzione contrattuale in base al solo assunto del passaggio ad altro operatore, senza però fornire nessuna indicazione in merito al rapporto contrattuale con Tele Tu, alla data di passaggio ad altro operatore, alle fatture ricevute dal vecchio operatore e, soprattutto, all'importo di cui si chiede lo storno.

Al riguardo, non soccorre neppure la documentazione allegata all'istanza di definizione, dalla quale emerge che l'istante ha formulato richiesta di disattivazione del servizio di preselezione automatica in data 11 novembre 2015 a mezzo A/R, ricevuta dall'operatore in data 23 novembre 2015. Non risultano allegate fatture successive a tale data.

Nel merito, secondo le risultanze documentali disponibili, risulta:

- a) una "richiesta di disattivazione del servizio di preselezione automatica", unico servizio in essere con l'operatore Tele Tu, del 11.11.2015 inviata a mezzo A/R e ricevuta dall'operatore in questione in data 23.11.2015;
- b) la disattivazione avvenuta in data 9.12.2015, nel rispetto quindi del termine di 30 gg di lavorazione della richiesta;
- c) unica fattura successiva a tale data risulta essere quella di gennaio 2016, la n. 23741536546, che contiene però addebiti per chiamate effettuate in data precedente alla ricezione della richiesta di disattivazione del servizio da parte dell'operatore.

Per tali ragioni le fatture emesse risultano legittime.

Alle medesime ragioni consegue il rigetto della domanda *sub ii*), di richiesta di indennizzo.

Ne consegue la compensazione delle spese di procedura.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico Avv. Marianna Labanca;

Delibera

Art.1

Di rigettare l'istanza presentata dal Sig. Bonavoglia Xxxxx nei confronti dell'operatore TeleTu (oggi Vodafone Italia SPA), con compensazione delle spese di procedura;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Vesna Alagia